



Scuderia Valpolcevera Organizzazioni A.S.D.

www.scuderiavalpolcevera.com info@scuderiavalpolcevera.com

[Via Guido Rossa 44 16012 Busalla \(GE\)](#)

[P.I. 03826240107](#)

C.F. 95058060104

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Premessa

Il presente Codice di condotta è rivolto agli ai licenziati, ai dirigenti, ai collaboratori che a qualsiasi titolo, livello e qualifica prestano la propria attività presso la ASD Scuderia Valpolcevera Organizzazioni.

I soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione è parte integrante del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive di cui costituisce un imprescindibile allegato.

Il Codice di condotta ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding*, nonché le eventuali integrazioni delle Linee Guida adottate dall'ACI.

Il presente Codice di condotta è pubblicato sul sito internet www.scuderiavalpolcevera.com e/o affisso presso la Sede della medesima, nonché comunicato al Responsabile delle politiche di *Safeguarding* istituito presso l'ACI denominato *Safeguarding Officer*, in modo tale da garantirne la conoscibilità da parte di tutti i tesserati.

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Codice di condotta è finalizzato:
 - a. Al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b. All'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c. Alla piena consapevolezza di tutti i licenziati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d. Alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei licenziati, in particolare se minori;
 - e. Alla valorizzazione delle diversità;
 - f. Alla promozione del pieno sviluppo della persona licenziata Ufficiale di gara (pur se obbligatoriamente già maggiorenne all'atto del rilascio della licenza) e di altri licenziati sportivi, in particolare se minori;
 - g. Alla promozione da parte di dirigenti e Soci al benessere dell'Ufficiale di gara;
 - h. Alla effettiva partecipazione di tutti i licenziati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i. Alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - j. Alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'Ufficiale di gara o di altro licenziato in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - k. Alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dei soci alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Articolo 2

Doveri e obblighi dei licenziati

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono:

- a) Comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri licenziati;
- b) Astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) Garantire la sicurezza e la salute degli altri licenziati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) Impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri licenziati nei percorsi educativi e formativi;
- e) Impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) Instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura dei conduttori ovvero loro delegati;
- g) Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) Affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) Collaborare con gli altri licenziati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) Segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Articolo 3

Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e dei Soci dell'Associazione

1. I dirigenti sportivi e i Soci dell'Associazione devono:

- a) Agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) Astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei licenziati, specie se minori;
- c) Contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei licenziati, in particolare se minori;
- d) Evitare ogni contatto fisico non necessario con i licenziati, in particolare se minori;
- e) Promuovere un rapporto tra licenziati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) Astenersi dal creare situazioni di intimità con il licenziato minore;
- g) Porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) Comunicare e condividere con il licenziato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) Astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il licenziato minore, anche mediante *social network*;
- j) Interrompere senza indugio ogni contatto con il licenziato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo;
- k) Impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

- l) Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari dei licenziati eventualmente loro affidati;
- m) Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) Sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive del licenziato;
- o) Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) Astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei licenziati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) Segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che esponcano i licenziati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio

Articolo 4

Diritti, doveri e obblighi degli Ufficiali di gara

1. I soci e collaboratori ingegnere, partecipanti all'attività sportiva e organizzativa devono:
 - a) Rispettare il principio di solidarietà tra loro, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) Comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e agli altri membri e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri membri;
 - c) Comunicare ai dirigenti sportivi e agli altri membri situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

- d) Prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri;
- e) Rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere agli altri e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e organizzative;
- f) Rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e degli altri membri e/o più esperti;
- g) Mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività;
- h) Riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura dei membri ovvero ai loro delegati;
- i) Astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo;
- j) Segnalare senza indugio al Responsabile di cui all'art. 14 del Modello organizzativo situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Articolo 5

Tutele e sanzioni disciplinari

1. Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello organizzativo e controllo adottato dall'ASD Scuderia Valpolcevera Organizzazioni
2. Nel caso in cui dovessero essere accertate condotte violative del Codice di condotta si applicherebbero le sanzioni previste dall'art. 17 del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive, compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive.
3. Laddove ne sussistono i presupposti, verrà tempestivamente informato l'Ufficio della Procura Federale.

4. Inoltre, per qualsiasi violazione del presente Codice da parte dei soggetti a cui è rivolto, è fatto salvo il diritto e la facoltà della Procura Federale e della stessa Federazione di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Articolo 6

Selezione dei collaboratori

1. I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli altri membri devono produrre l'intera documentazione richiesta dalla ASD Scuderia Valpolcevera Organizzazioni prima di poter instaurare con la stessa un rapporto di collaborazione. Il rifiuto di produrre le certificazioni richieste impedisce la nascita del rapporto stesso.
2. La ASD Scuderia Valpolcevera Organizzazioni acquisisce il certificato del casellario giudiziario o autocertificazione prima di instaurare un rapporto di collaborazione con coloro che sono coinvolti nell'attività sportiva a qualunque titolo.
3. La ASD Scuderia Valpolcevera Organizzazioni ha il potere di controllare periodicamente il possesso dei requisiti e delle certificazioni richieste anche durante l'esecuzione del contratto di lavoro o di collaborazione.
4. È causa ostativa alla conclusione oppure alla prosecuzione del rapporto di lavoro aver ricevuto una condanna penale.

Articolo 7

Formazione

I lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e organizzativa e sono a contatto con gli altri licenziati devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'art. 7 del Modello organizzativo e controllo dell'attività sportiva.

Articolo 8

Conflitti d'interesse e incompatibilità

1. Allo scopo di evitare conflitti di interesse è vietato il cumulo di più funzioni in capo al medesimo soggetto. Sono sempre incompatibili le seguenti funzioni:
 - a. Responsabile delle politiche di *Safeguarding* (*Safeguarding Officer*), istituito presso l'ACI;
 - b. *Responsabile Safeguarding* contro gli abusi, le violenze e le discriminazioni nominato dal Consiglio Direttivo dell'ASD Scuderia Valpolcevera Organizzazioni;
2. I destinatari del presente Codice etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
3. Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi.
4. Pertanto, i destinatari del presente Codice devono:
 - a. Rivelare tempestivamente un interesse personale in qualsiasi situazione che possa ragionevolmente essere considerata coinvolta in un conflitto di interesse;
 - b. Astenersi dal prendere o influenzare decisioni che comportino un guadagno personale o familiare o una vasta popolarità;
 - c. Astenersi dal fornire favori ingiustificati a terze parti o associati o tesserati.
5. Sono fatte salve specifiche discipline di incompatibilità e gestione del conflitto di interessi eventualmente previste per Commissari sportivi, tecnici e ufficiali di gara secondo le appendici al RSN.

Articolo 9

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. La ASD Scuderia Valpolcevera Organizzazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante di violazioni del Codice di Condotta e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
2. I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione così come previsto dall'art. 16 del Modello organizzativo e controllo delle attività sportive.

Il presente Codice di Condotta è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'ASD Scuderia Valpolcevera Organizzazioni in data 11 Dicembre 2024 e pubblicato nella *Home page* del sito www.scuderiavalpolcevera.com lo stesso è da ritenersi valido anche per il Quadriennio Olimpico 2025 - 2028.